

Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 30 - 12/04/2012 SC-fa

ARGOMENTO: Ambiente

Titolo: Ambiente - Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del Decreto Semplificazioni D.L. 09/02/2012, n. 5 - Conversione con modifiche - Le principali disposizioni in materia ambientale.

E' entrata in vigore il 7 aprile u.s. la **Legge 4 aprile 2012, n. 35**, di conversione del D.L. 5/2012, cd Decreto "Semplificazioni".

La Legge, che ha convertito il Decreto Legge con modifiche, è pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 alla G.U. n. 82 del 6 aprile scorso.

Di seguito, **le principali disposizioni in materia ambientale.**

RIFIUTI

Rifiuti, Aria, Acqua - art. 23 - Autorizzazione Unica Ambientale per le Pmi

La norma prevede la delega al Governo per approvare entro il 10 agosto 2012 la disciplina della nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le piccole e medie imprese, che riunirà in un unico atto tutte le comunicazioni, notifiche e autorizzazioni ambientali e sarà rilasciata da un unico Ente.

Con la legge di conversione tale semplificazione viene estesa anche agli impianti non soggetti ad Aia (Autorizzazione integrata ambientale).

Trasporti transfrontalieri - art. 24, comma 1, lett.d-bis)

La legge di conversione, con l'aggiunta della lett. d-bis) al comma 1 dell'art. 24 del Decreto Legge, integra la disposizione dell'art. 194, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) prevedendo che le imprese che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti, anche di imballaggio, alleghino ad ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che la legislazione ambientale di tale Paese non è meno rigorosa di quella prevista dal diritto dell'Unione europea (ivi incluso un sistema di controllo delle emissioni di gas serra), e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

Rigenerazione oli usati - art. 24, comma 1, lett. e)

L'articolo, che resta identico nella Legge di conversione, prevede che, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale sulla gestione degli oli usati (previsto ai sensi dell'art. 216-bis, D.Lgs. 152/2006), le Autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto delle norme UE, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, D.M. 392/1996, fermi restando i limiti della tabella relativi al parametro Pcb/Pct (policlorobifenili e policlorotrifenili).

Pneumatici fuori uso - art. 24, comma 1, lett. f)

L'articolo resta identico alla versione originaria del Decreto Legge e prevede (con modifica dell'art. 228, D.Lgs. 152/2006) che produttori o importatori di pneumatici, o loro forme associate, determinino annualmente il rispettivo contributo necessario per l'adempimento dell'obbligo di gestione dei pneumatici fuori uso e lo comunichino al Ministero dell'Ambiente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Movimentazione tra fondi - art. 28

Resta la previsione originaria del Decreto Legge, la quale stabilisce che non è considerata "trasporto di rifiuti" la movimentazione dei rifiuti agricoli finalizzata al deposito temporaneo ed effettuata sia da una azienda agricola tra i suoi fondi (anche percorrendo la via pubblica), purché tra di loro distanti al massimo 10 km, sia da un imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio.

ACQUE

Attività di immersione di materiale derivante da attività di escavo - art. 24, comma 1, lett.d)

Resta stabilito che, salvo che si tratti di aree protette, è di competenza della Regione l'autorizzazione ex art. 109, D.Lgs. 152/2006 all'immersione in mare dei materiali da attività di escavo (materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri).

ARIA

Modifiche a norme tecniche di tutela dell'aria - art. 24, comma 1, lett. h)

Nel testo definitivo modificato dalla Legge di conversione, la norma va a sostituire il comma 5 dell'art. 281 D.Lgs. 152/2006 (relativo alle modalità di modifica degli allegati in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni – Parte V del D.Lgs. 152/2006).

Il testo definitivo stabilisce che integrazioni e modifiche agli allegati di cui sopra siano adottate con decreto dei Ministri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni.

Emissioni delle piattaforme off-shore - art. 24, comma 1, lett. g)

Con la Legge di conversione viene eliminata la modifica all'art. 268, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 152/2006, con cui si attribuiva alla Regione la competenza per l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera delle piattaforme offshore; la competenza torna allo Stato.

Bollino blu - art. 11, comma 8

Viene cancellato l'obbligo annuale di effettuare il bollino blu. Il certificato che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti sarà prodotto, dal 2012, esclusivamente al momento della revisione periodica obbligatoria del mezzo.

Con la Legge di conversione, viene modificata l'espressione "emissioni inquinanti" in "emissioni di gas di scarico".

ENERGIA

Dichiarazione di conformità degli impianti termici - art. 9

La norma stabilisce che un Decreto ministeriale adotterà il “modello di Dichiarazione unica” di conformità degli impianti termici che andrà a sostituire:
i modelli previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici civili (a servizio degli edifici), la dichiarazione di cui all'art. 284, D.Lgs. 152/2006.

Terminali di rigassificazione - art. 24, comma 1, lett. i)

I terminali di rigassificazione e le altre piattaforme offshore sono sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale - Aia (Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006).

Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi negli edifici scolastici - art. 53

L'articolo prevede l'approvazione da parte del CIPE, sulla base delle indicazioni fornite da Regioni, Province e Comuni, di un piano nazionale di edilizia scolastica finalizzato a mettere in sicurezza, ammodernare e razionalizzare il patrimonio immobiliare scolastico, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti.

Al fine, poi, di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, viene stabilito che con Decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, saranno adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia (anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili), e didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

E' altresì previsto che gli enti proprietari di edifici scolastici, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore (9 febbraio 2012) del Decreto Legge, debbano adottare misure gestionali e di manutenzione degli edifici finalizzate al contenimento dei consumi di energia, anche avvalendosi di “contratti di servizio energia” tramite Esco, ed anche in deroga al generale divieto per le Pubbliche Amministrazioni di appaltare esternamente lavori di manutenzione.

Procedure accelerate per infrastrutture strategiche - art. 57

L'art. 57, dopo aver individuato le infrastrutture e gli insediamenti petroliferi aventi natura strategica per il Paese, prevede per essi un'autorizzazione “accelerata” il cui rilascio avviene entro il termine di 180 giorni, ad opera del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

Il procedimento di VIA è coordinato con i tempi massimi di chiusura del procedimento di rilascio della predetta autorizzazione.

Infrastrutture ed insediamenti petroliferi individuati per la loro natura strategica sono i seguenti:

stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della navigazione; depositi di carburante per aviazione, siti all'interno del sedime aeroportuale; depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del GPL, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200; oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), punto 6, della Legge 239/2004

Con la Legge di conversione, le disposizioni dell'art. 57 del Decreto Legge vengono estese alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Infrastrutture energetiche strategiche nei settori elettricità e gas naturale - art. 57-bis

Questo articolo, aggiunto dalla Legge di conversione, prevede che, con un futuro DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione medesima, dovrà individuare gli impianti e le infrastrutture energetiche prioritarie, sia sul territorio nazionale sia interconnesse con altre all'estero.

L'individuazione di tali impianti dovrà essere aggiornata con periodicità almeno biennale.

IPPC (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

Aia: Autorizzazione integrata ambientale - art. 24, comma 1, lett. c)

Con riguardo all'autorizzazione necessaria per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante, nel caso di impianto localizzato in mare, sarà l'ISPRA, coordinandosi con il Ministero dello Sviluppo economico, a procedere ai controlli sul rispetto dell'autorizzazione da parte del gestore.

QUALITÀ

Riduzione dei controlli per le imprese - art. 14

La norma pone l'obiettivo della razionalizzazione dei controlli sulle imprese, che dovranno essere ispirati ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio. I target di razionalizzazione e semplificazione potranno essere perseguiti mediante regolamenti adottati dal Governo.

I regolamenti saranno destinati, fra l'altro, a sopprimere o ridurre i controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità Iso (non più solo Uni En Iso 9001), o altra appropriata certificazione, emessa, a fronte di norme armonizzate, da un Organismo di certificazione accreditato da un Ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (Iaf Mla).

Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano ai controlli in materia fiscale (come già stabilito dal Decreto Legge) e nemmeno a quelle in materia finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, sarà la PA ad acquisire d'ufficio il documento sulla regolarità contributiva (Durc).

TRASPORTI

Colonnine di ricarica per le Auto elettriche - art. 23, comma 2-bis

La realizzazione delle infrastrutture di ricarica ("colonnine") dei veicoli elettrici è sottoposta a semplice SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).